

# **SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**Anno 2015**

**A cura della Commissione tecnica per l'esame e la valutazione  
della Relazione Previsionale e Programmatica degli enti locali.**



## INTRODUZIONE

L'art. 9, comma 1, della l.r. n. 48/1995, come modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. n. 40/1997, prevede che al bilancio pluriennale degli enti locali sia allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali.

Con deliberazione n. 2228 del 23 giugno 1997 la Giunta regionale aveva già approvato gli schemi di relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle comunità montane.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 26 febbraio 1999, del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta", che ha normato in modo innovativo la contabilità degli enti locali, prevedendo anche una disciplina specifica sul controllo di gestione e demandando ad apposite deliberazioni della Giunta regionale l'applicazione di tale disciplina, la Giunta regionale, in data 24.06.2002, con deliberazione n. 2328 ad oggetto "Approvazione di nuovi schemi di Relazione Previsionale e Programmatica per i Comuni e le Comunità Montane" ha definito nuovi schemi di Relazione che hanno sostituito, a partire dal triennio 2003-2005, quelli precedentemente in vigore.

L'esigenza di adeguare tali schemi è nata dalla necessità di adattare il principale documento di programmazione degli enti locali agli sviluppi assunti dalla contabilità analitica, anche in prospettiva del controllo di gestione. Tuttavia si è colta nel frattempo l'occasione per effettuare una revisione generale della relazione previsionale e programmatica al fine di migliorarne la struttura, adeguarne il contenuto alle novità normative intervenute nel frattempo e renderlo più completo in alcune parti e più sintetico in altre, in particolare nelle informazioni finanziarie.

Il nuovo schema di relazione previsionale e programmatica risulta pertanto composto dalle seguenti quattro sezioni:

- sezione 1 "Caratteristiche generali del territorio, della popolazione, dell'economia insediata, degli elementi organizzativi e delle strutture dell'ente";
- sezione 2 "Risorse";
- sezione 3 "Impieghi - Schede di programma";
- sezione 4 "Lavori pubblici"; tale sezione è stata strutturata in modo da essere adeguata alle disposizioni contenute nell'art. 9 della l.r. n. 12/1996 in base al quale le previsioni in materia di lavori pubblici contenute della relazione previsionale e programmatica per il Comuni e le Comunità montane possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale; tale sezione risulta pertanto idonea a tener luogo alla documentazione necessaria per la progettazione dei lavori pubblici degli enti locali.

La nuova Relazione Previsionale e Programmatica si inserisce come un tassello significativo nel processo di revisione e arricchimento degli strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo a disposizione degli enti locali valdostani.

Quattro sono le funzionalità principali assegnate alla nuova Relazione:

1. costituire il momento prioritario per aggiornare gli indirizzi generali di governo dell'amministrazione in carica, garantendo in tale modo accresciuta trasparenza alle scelte politiche e maggiore responsabilità degli amministratori;
2. divenire strumento efficace di programmazione a medio termine (il triennio di validità) dell'attività complessiva dell'ente, con riferimento non solo alla spesa di investimento ma anche alla spesa corrente;
3. aumentare la leggibilità del bilancio, per controbilanciare lo snellimento operato su tale documento, mediante la descrizione del contesto che caratterizza l'operare dell'ente, delle attività comprese in ogni Programma, delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse assegnate;
4. costituire il documento necessario e sufficiente per la programmazione dei lavori pubblici.

## OSSERVAZIONI GENERALI

- ◆ E' necessario compilare la relazione previsionale e programmatica sulla base del modello approvato con deliberazione di G.R. n. 2328 del 24/06/2002, senza introdurre nuove voci o modificare quelle esistenti, in quanto trattasi del modello ufficiale approvato.
- ◆ E' opportuno compilare la relazione in ogni sua parte, in modo il più completo e meno generico possibile, aggiungendo eventualmente delle note per meglio spiegare situazioni particolari.
- ◆ Sarebbe opportuno che la relazione, che rappresenta il principale strumento di programmazione a medio termine dell'attività complessiva e costituisce il programma di previsione triennale - piano operativo annuale dei lavori pubblici dell'ente stesso, contenga tutte le informazioni a conoscenza dell'ente, anche qualora gli interventi non comportino alcun onere finanziario per l'ente o la realizzazione delle opere sia curata direttamente dell'Amministrazione regionale o da altri enti anche sulla base di convenzioni.
- ◆ Come comunicato con nota prot. 26073/DEL in data 28 ottobre 2011 della Direzione finanza e contabilità degli enti locali ad oggetto " Nuove modalità di trasmissione della relazione previsionale e programmatica", a partire dal triennio 2012/2014 la trasmissione della R.P.P. deve avvenire via posta elettronica certificata, **firmata digitalmente**, all'indirizzo: **eell\_prefettura\_vvff\_protiv@pec.regione.vda.it**

### SEZIONE 1

- ◆ Tale sezione illustra le caratteristiche dell'ente ed in particolare la struttura organizzativa e burocratica; vi sono indicati gli elementi essenziali e la tipologia dell'ente stesso.

### SEZIONE 2

- ◆ In tale Sezione vanno indicate le Risorse a disposizione dell'ente.
- ◆ Per quanto riguarda le risorse destinate agli investimenti è necessario che gli importi totali delle "Risorse" dei singoli anni del triennio, di cui al Quadro 2.1 - parte B - "Previsioni triennio"- corrispondano con gli importi dei totali indicati nel Quadro 3.6 "Investimento nel triennio".

### SEZIONE 3

- ◆ L'art. 9, comma 2 bis, della l.r. 48/1995 stabilisce che la Sezione 3 della relazione deve essere compilata obbligatoriamente per schede-programma e solo eventualmente per schede-progetto. Nel caso in cui l'ente avesse previsto dei progetti è possibile elencarli semplicemente nel Quadro 3.5 oppure, se opportuno, compilare per ciascuno di essi anche i Quadri 3.3 e 3.4.
- ◆ Si rammenta che la Sezione 3 della relazione è stata rivista ed aggiornata rispetto allo schema approvato con la deliberazione n. 2328/2002, al fine di attribuirle

un'articolazione, in Attività e Obiettivi, simile a quella prevista per la parte I del PEG. Tuttavia l'utilizzo di tale versione non è ancora obbligatorio, in quanto la stessa non è stata ancora ufficialmente approvata. Rimane dunque alla libera scelta di ciascun ente utilizzare a titolo sperimentale la versione modificata di tale Sezione, la cui compilazione peraltro è più semplice e lineare rispetto all'attuale modello. In tale caso la compilazione delle schede per programma/progetto dovrà essere effettuata come indicato nelle note di compilazione riportate nella 1<sup>a</sup> pagina della Sezione 3.

### QUADRO 3.6

- ◆ La spesa per investimenti del triennio deve trovare corrispondenza con le risorse destinate agli investimenti (Quadro 2.1 - totale B) ed essere coerente con gli importi indicati per i singoli investimenti nei Quadri 4.1 e 4.2 (nei casi in cui tali quadri siano compilati).
- ◆ L'importo complessivo dell'investimento comprende, oltre ai costi del triennio di competenza, anche i costi precedentemente accantonati ed i costi successivi al triennio di competenza. Si sottolinea che l'importo complessivo deve essere sempre indicato e può essere anche solo "stimato" e, in quanto tale, è suscettibile di variazioni in qualunque fase. Si precisa che è necessario indicare sempre l'importo complessivo anche nel caso in cui l'opera sia eseguita da un soggetto diverso (es. Regione, Stato). In tale caso è possibile aggiungere un'annotazione per spiegare che la spesa non è totalmente a carico dell'ente.
- ◆ Qualora un ente (es. un Comune) si limiti ad effettuare il solo trasferimento per un'opera realizzata da un altro ente locale (es. Comunità montana o altro Comune) deve essere indicato il totale della spesa per il trasferimento complessivo a carico dell'ente e non quindi il trasferimento triennale e neppure la spesa complessiva dell'opera, la quale sarà invece indicata dall'ente realizzatore. Nel caso in cui l'ente voglia comunque fornire indicazioni più complete, può riportare nelle "Annotazioni" l'importo complessivo dell'opera a carico del soggetto realizzatore.
- ◆ L'importo complessivo dell'investimento, laddove si tratti esclusivamente di "studio di fattibilità", può coincidere con l'importo stimato del medesimo studio.
- ◆ L'importo complessivo dell'investimento, laddove si tratti di manutenzione straordinaria, deve, in linea di massima, corrispondere al totale del triennio, salvo che sussista un documento ufficiale, approvato dall'ente, che definisce la programmazione della manutenzione per un periodo superiore al triennio di competenza.
- ◆ Nella voce "Descrizione dell'investimento" va individuata l'opera coerentemente a quanto indicato nei quadri 4.1 e 4.2. L'oggetto dell'investimento va descritto in modo sintetico, ma individuando chiaramente la tipologia dell'investimento stesso e specificando se si tratta di lavori, di manutenzioni, ecc. ( ad esempio: l'opera non dovrebbe essere indicata come "Parcheggio in fraz. ...." ma come "Lavori di costruzione e/o ampliamento parcheggio in loc..." o "Interventi di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia.....").
- ◆ Il totale della colonna "Importo complessivo dell'investimento" e della colonna "Investimento nel triennio" va indicato soltanto nell'ultimo foglio.

- ◆ Nella voce “descrizione dell’investimento” e nei relativi importi di spesa va indicato l’investimento nella sua completezza; di conseguenza l’importo complessivo è comprensivo di tutto il costo dell’opera e non solo del costo di progettazione o di acquisizione degli immobili.

#### SEZIONE 4

- ◆ Sarebbe opportuno che la relazione, ed in particolare la Sezione 4 che rappresenta il principale strumento di programmazione a medio termine dell’attività complessiva e costituisce il programma di previsione triennale - piano operativo annuale dei lavori pubblici dell’ente stesso, contenga tutte le informazioni a conoscenza dell’ente, anche qualora gli interventi, pur essendo di competenza comunale, non comportino alcun onere finanziario per l’ente o la realizzazione delle opere sia curata direttamente dall’Amministrazione regionale o da altri enti anche sulla base di convenzioni.
- ◆ Le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella Sezione 4 della relazione assolvono gli obblighi imposti dall’art. 9 della l.r. 12/1996 e sono necessarie anche ai fini degli adempimenti richiesti dall’Osservatorio dei LL.PP..
- ◆ E’ necessario che siano indicate anche le opere il cui progetto è stato approvato precedentemente, ma che hanno incidenza sul triennio di competenza.

#### QUADRO 4.1

- ◆ Nel quadro non sono inserite tutte le spese di investimento indicate nel Quadro 3.6, ma soltanto i lavori pubblici per i quali sia stato affidato l’incarico della progettazione preliminare, suddividendo le opere che verranno appaltate nel 1° anno (piano operativo annuale) da quelle che verranno appaltate nel 2° e nel 3° anno (programma di previsione triennale dei lavori pubblici) senza riportare nel secondo foglio i lavori già indicati nel primo foglio anche se gli stessi hanno incidenza nel secondo e terzo anno del triennio.
- ◆ Nel primo foglio del quadro devono essere riportati:
  - a) i dati dei lavori pubblici per i quali è stato affidato il progetto preliminare e per i quali si prevede di affidare l’appalto nel 1° anno del triennio, indicandone l’ordine di priorità; in questo modo la suddetta pagina costituisce il piano operativo annuale;
  - b) i lavori per i quali sono già in corso le fasi successive all’affidamento del progetto preliminare e per i quali sono ancora previste spese nel bilancio finanziario del triennio; in tale modo il quadro permette di monitorare gli investimenti rispetto a quanto indicato nella Sezione 3.
- ◆ Nel secondo foglio devono essere riportati:
  - a) i dati dei lavori per i quali è stato affidato il progetto preliminare e per i quali si prevede di affidare l’appalto nel 2° e nel 3° anno, indicandone l’ordine di priorità;
  - b) i dati relativi ai lavori per i quali è già stato affidato il progetto preliminare ma per i quali la gara d’appalto è prevista oltre il triennio di competenza. Nel caso

in cui il programma informatico non preveda tale possibilità, si suggerisce di compilare la colonna "Ordine di priorità" indicando il numero "0" (zero).

Il totale della seconda pagina comprende anche i dati della prima pagina e il quadro rappresenta così il Programma di previsione triennale.

- ◆ I lavori devono essere rappresentati secondo l'ordine di priorità. Tale ordine è di tipo temporale e quindi non sono rilevanti le priorità politiche; può essere indicato, a scelta, nei seguenti modi:
  - a) numerazione consecutiva: 1, 2, 3 \ (salto pagina) 4, 5, 6 ...
  - b) anno e priorità: 1/1, 1/2, 1/3 \ (salto pagina) 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, dove il 1° numero indica l'anno ed il 2° numero indica la priorità collegata al giorno e/o mese inerenti alla gara d'appalto.
- ◆ E' in ogni caso opportuna una nota laddove nell'anno o nel triennio non siano previste opere.
- ◆ Le opere devono essere indicate e descritte in modo uniforme nei Quadri 3.6, 4.1 e 4.2.
- ◆ Si ricorda che, poiché ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, della l.r. 12/1996 gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per le opere stesse, e pertanto all' "intervento" a cui sono imputate le spese per i lavori, le spese suddette non devono essere separate da quelle relative ai lavori.

#### QUADRO 4.2

- ◆ Il quadro 4.2 deve essere compilato esclusivamente per le opere per le quali sia stato già approvato il progetto preliminare.
- ◆ Nella voce "Programma" va indicato il numero del programma di riferimento e la sua denominazione.
- ◆ Nella voce "Descrizione dell'opera" va individuata l'opera coerentemente con i Quadri 3.6 e 4.1. L'oggetto della stessa va descritto in modo sintetico, ma individuandone chiaramente la tipologia.
- ◆ Nella voce "Dati fisici" vanno indicate le informazioni tecniche e/o prestazionali relative all'opera (es.: se si tratta di un parcheggio il n. di posti auto e la superficie in mq., se di un acquedotto la lunghezza e il diametro delle condotte, la portata in l./sec. e il n. di abitanti serviti, ecc.).
- ◆ Nella voce "Finalità di intervento" vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla decisione di realizzare l'opera, nonché le esigenze che vengono soddisfatte con la medesima.
- ◆ Per gli enti che vogliono utilizzare i quadri 4.2 come strumento di monitoraggio dei LL.PP. e che quindi compilino tali quadri anche quando l'opera, non avendo più incidenza finanziaria nel bilancio triennale, non sia più prevista nel quadro 4.1, è necessaria la compilazione del quadro 4.2 in formato "Word" in quanto la procedura informatica non permette, in modo automatico, tale operazione.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- ◆ Alla voce “Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti”, occorre precisare se l’opera è coerente con gli strumenti urbanistici ed eventualmente con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP e, in caso contrario, è necessario specificare in quale modo l’ente intende procedere per rendere il progetto coerente. Qualora ritenuto maggiormente esaustivo, è possibile allegare al relativo quadro 4.2. la cartografia prescrittiva dello strumento urbanistico con evidenziato il sedime dell’intervento.
- ◆ Alla voce “approvazione progetto/concessione edilizia” è necessario indicare se il titolo abilitativo è stato ottenuto o meno e, in caso affermativo, occorre riportare:
  1. il numero e la data della deliberazione con la quale è stato approvato il progetto dell’opera pubblica comunale ai sensi dell’art. 62 della l.r. 11/1998;  
oppure
  2. gli estremi del permesso di costruire rilasciato dal competente Comune nel caso in cui l’intervento sia approvato e realizzato da un altro ente ~~da una Comunità Montana~~ o nel caso in cui l’opera pubblica comunale ricada nel ~~sul~~ territorio di un altro Comune;
- ◆ Alla voce “Disponibilità aree”, nel caso in cui gli immobili o le aree siano già di proprietà (o nella disponibilità) dell’ente prima dell’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’opera in argomento è opportuno utilizzare l’espressione “già disponibili”, anziché il termine più generico “acquisiti” che può dare adito a dubbi interpretativi; pertanto nel predetto caso non vanno indicati né i tempi di acquisizione nel “Piano di realizzazione”, né i relativi costi nella riga “costo dell’opera” del “Piano di finanziamento”. Nel caso in cui la procedura sia ancora in corso è necessario specificare tale situazione ed indicare nella tabella “ Piano di Realizzazione” la data stimata di acquisizione degli stessi.
- ◆ Alla voce “Autorizzazioni e pareri”, nel caso in cui le tre fasi progettuali non siano ancora concluse si devono elencare i pareri necessari per la realizzazione dell’opera (escluso quello eventualmente rilasciato dalla Commissione edilizia) e se gli stessi sono già stati ottenuti o devono essere ancora acquisiti, mentre è sufficiente la locuzione “Acquisiti” nel caso in cui la progettazione definitiva sia già stata approvata.

## PIANO DI REALIZZAZIONE

- ◆ Le informazioni riportate devono essere coerenti tra loro e, nel caso in cui sia stato richiesto un finanziamento Fo.S.P.I., anche con le informazioni fornite alla Struttura programmazione e valutazione investimenti. Se alcune fasi di realizzazione sono subordinate all’acquisizione di un finanziamento (ad esempio nel caso delle richieste di finanziamento al Fo.S.P.I.), è necessario indicare comunque le date stimate sia per il completamento della progettazione sia per le fasi successive finalizzate alla realizzazione dell’opera (indicando sempre i termini presunti in mese e anno); queste informazioni sono necessarie in considerazione del fatto che nel piano di finanziamento occorre inserire i costi necessari alla realizzazione dell’opera per il triennio o per gli anni successivi.

- ◆ Nella tabella devono essere indicate in generale le *scadenze* (l'anno e il mese o la data esatta) delle varie fasi di realizzazione e le stesse devono essere aggiornate.
- ◆ Alla voce "Progettazione" è necessario indicare gli estremi del provvedimento di approvazione da parte dell'ente locale nel caso in cui alcune fasi progettuali siano già state esperite, oppure la data stimata di approvazione nel caso in cui alcune fasi progettuali non siano ancora state definite. Non è sufficiente quindi utilizzare semplicemente la locuzione "acquisita" o "in fase di acquisizione".

- ◆ Alla voce "Progettazione" devono essere riportati i dati relativi a tutte le fasi progettuali.

Si rammenta che l'art. 11, comma 1ter, della l.r. 12/1996 prevede che il soggetto promotore della progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 Euro ovvero nelle opere urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall'Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione; la norma comunque non consente l'omissione di una fase progettuale. E' tuttavia opportuno evidenziare che l'art. 93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/177CE e 2004/18/CE ) come modificato dall'art. 52 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, consente l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare/definitiva) purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti essenziali.

- ◆ Alla voce "Acquisizione immobili" è necessario indicare la data stimata dell'acquisizione stessa, la quale deve essere antecedente all'avvio della procedura di affidamento dei lavori. Per quanto attiene ai progetti Fo.S.P.I., si rammenta che la data di acquisizione degli immobili deve rispettare il termine previsto dall'art. 20, comma 3, della l.r. 48/95.
- ◆ Alla voce "Gara d'appalto" si chiede di indicare:
  1. se la gara è già conclusa, sia la data di avvio della procedura di affidamento dei lavori sia la data di aggiudicazione;

oppure

  2. se la gara non si è conclusa o non è stata avviata, la sola data (anche stimata) di avvio della procedura di affidamento dei lavori.
- ◆ Nel caso in cui la realizzazione di un'opera sia suddivisa in lotti, indicare i tempi di realizzazione dei diversi lotti.
- ◆ Alla voce "Tempo contrattuale di esecuzione" va indicato il tempo (giorni lavorativi o mesi) di esecuzione.
- ◆ La voce "Termine di ultimazione dei lavori" va stimata tenendo conto oltre che del tempo contrattuale di esecuzione, anche delle eventuali sospensioni.
- ◆ Alla voce "altro" possono trovare indicazione, per esempio, le tempistiche relative ad eventuali occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'intervento.

## PIANO DI FINANZIAMENTO

### Spese

#### Costo dell'opera

- ◆ Il costo complessivo dell'opera deve corrispondere a quello indicato nei Quadri 3.6 e 4.1, nonché all'importo totale indicato nella parte "Descrizione delle fasi".
- ◆ Le spese progettuali e quelle ad esse connesse devono essere suddivise per i vari livelli progettuali (preliminare, definitivo, esecutivo), così come previsto dal modello della relazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2328 del 24/06/2002.
- ◆ Deve essere sempre indicato il costo corrispondente ad ogni fase progettuale, **come previsto nel "PIANO DI REALIZZAZIONE"**, anche nel caso in cui lo stesso sia sostenuto da un soggetto diverso dall'ente.
- ◆ L'importo relativo all'acquisizione degli immobili va indicato in coerenza con quanto riportato nel piano di realizzazione.
- ◆ Per quanto riguarda i progetti presentati al finanziamento Fo.S.P.I., i dati inseriti nella relazione devono essere coerenti:
  - con quelli riportati sulla tav. 6 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica per i progetti preliminari presentati all'ultima scadenza utile;
  - con quelli desumibili dal quadro dei costi allegato alla comunicazione della Regione per i progetti inseriti nei programmi Fo.S.P.I., già approvati.

Eventuali difformità nei costi di progettazione e di acquisizione degli immobili (che sono a carico degli enti proponenti) rispetto ai dati desumibili dalla tav. 6 o al quadro dei costi allegato alla comunicazione della Regione devono essere opportunamente motivate.

#### Descrizione delle fasi

- ◆ La suddivisione delle spese nel triennio deve trovare corrispondenza con quanto indicato per la stessa opera nei Quadri 3.6 e 4.1 e nella tabella "risorse".
- ◆ Poiché l'Amministrazione regionale ha scelto di confermare, ai fini di una migliore leggibilità della relazione, la necessità dell'indicazione della descrizione delle fasi di finanziamento dell'opera corrispondenti con la suddivisione delle spese, così come già previsto nel precedente modello di R.P.P. approvato nel 1997, la parte "Descrizione delle fasi" va compilata in modo completo e coerente per gli aspetti finanziari con la parte "Costo dell'opera" e, per i tempi di realizzazione, con la tabella "Piano di realizzazione". E' opportuno, quindi, indicare in modo dettagliato a quali spese corrispondono le somme riportate sia per gli anni precedenti, non usando l'espressione "Costi accantonati" in quanto troppo generica, sia per il triennio di competenza sia per

gli anni successivi, utilizzando **esclusivamente** le voci previste dal “Costo dell’opera”. Per quanto riguarda la voce “ALTRO” è necessario che la stessa sia letteralmente riproposta e che ne sia esplicitato il contenuto mediante l’indicazione, in dettaglio (tra parentesi) delle voci che la compongono.

- ◆ E’ necessario indicare l’intero costo dell’opera, che deve sempre essere uguale al totale riportato nella parte “Costo dell’opera”, anche nel caso in cui parte della spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dell’ente. In tale caso è possibile aggiungere un’annotazione per spiegare che la spesa non è totalmente a carico dell’ente.
- ◆ Si ricorda che, in linea generale e salvo casi particolari, le spese concernenti l’acquisizione di arredi non fanno parte dei lavori pubblici e devono quindi essere indicate separatamente e soltanto nel Quadro 3.6.

## Risorse

- ◆ Per gli interventi Fo.S.P.I., in particolare, è necessario prevedere sia la quota a carico dell’ente sia il finanziamento regionale, anche quando ne è stata solamente presentata la richiesta e non si è certi dell’inserimento dell’opera nel programma di finanziamento Fo.S.P.I.; occorre mantenere la corretta suddivisione delle risorse regionali nel triennio, in coerenza con quanto indicato nella richiesta di finanziamento o nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del programma Fo.S.P.I. o di ripartizione finanziaria definitiva, mentre la quota a carico dell’ente può essere suddivisa a discrezione dell’ente e finanziata entro il termine di chiusura del relativo programma di finanziamento Fo.S.P.I. .
- ◆ La suddivisione nei tre anni deve trovare corrispondenza con quanto indicato nella “Descrizione delle fasi”, nei Quadri 3.6. e 4.1, esclusi ovviamente i costi accantonati e quelli futuri.
- ◆ Per gli interventi Fo.S.P.I., il finanziamento regionale non deve essere indicato nella colonna risorse “Fo.S.P.I.” nel caso in cui la realizzazione dell’intervento sia demandata all’Amministrazione regionale.

## Spese di gestione indotte dall’investimento

- ◆ Si evidenzia che devono essere indicate solo le spese indotte dall’investimento previsto con esclusione di quelle relative alla “Manutenzione straordinaria” che hanno natura d’investimento; se invece l’intervento migliora la situazione passata e si verifica un risparmio nelle spese di gestione, l’importo da indicare è zero evidenziando tale situazione ed indicandone i motivi.
- ◆ La descrizione del tipo di spesa va effettuata in modo sintetico, ma indicando in cosa consistono le spese indotte dall’investimento.

- ◆ Nel caso in cui vi sia ricorso al credito, occorre prevedere, nelle spese indotte dall'investimento, anche la rata di ammortamento del mutuo (comprensiva sia delle spese in c/to interessi sia delle spese in c/to capitale), la quale va indicata separatamente rispetto alle altre spese di gestione.
- ◆ Nella colonna "Importo a regime" è necessario indicare l'importo medio annuo della spesa, anche nel caso in cui non siano previste spese incidenti nel triennio di riferimento.
- ◆ Le spese previste devono essere coerenti con quanto indicato nel progetto presentato al Fo.S.P.I. (Tavola n. 7 allegata allo Studio di fattibilità e convenienza economica); in caso di difformità è opportuno evidenziarle indicandone i motivi.
- ◆ E' necessario indicare il programma di riferimento.